



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO  
PROVINCIA DI BRESCIA

C.A.P. 25027      Piazza Aldo Moro n° 6

UFFICIO SERVIZI SOCIALI      TEL. 030.9923.609

[servizisociali@quinzano.it](mailto:servizisociali@quinzano.it)

***Regolamento***  
*per la REALIZZAZIONE*  
*di INTERVENTI*  
*e la PRESTAZIONE di SERVIZI*  
*in CAMPO SOCIALE*  
*determinazione della misura e dei costi in relazione*  
*alla situazione economica dei richiedenti*  
*le prestazioni sociali agevolate*

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 19 DEL 12 MARZO 2004**

## **I N D I C E**

### **CAPO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

- art. 1 Oggetto del Regolamento
- art. 2 Interventi e prestazioni
- art. 3 Definizione tipologia di utenza: la persona anziana, bisognosa, handicappata.

### **CAPO II – MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI**

- art. 4 Modalità di accesso ai servizi
- art. 5 Concorso degli utenti al costo dei servizi
- art. 6 Composizione del nucleo familiare del richiedente
- art. 7 Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente (ISEE)
- art. 8 Beni mobili registrabili

### **CAPO III – ASSISTENZA ECONOMICA**

- art. 9 Definizione di minimo vitale
- art. 10 Caratteristiche degli interventi economici
- art. 11 Destinatari
- art. 12 Istruttoria della domanda
- art. 13 Convocazione degli obbligati a prestare gli alimenti
- art. 14 Assegnazione dell'assistenza economica – modalità e limiti
- art. 15 Motivi di esclusione
- art. 16 Contributo a famiglie affidatarie di minori oggetto di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria

### **CAPO IV – ASSISTENZA DOMICILIARE**

- art. 17 Definizione
- art. 18 Finalità
- art. 19 Prestazioni
- art. 20 Ammissione al servizio
- art. 21 Criteri di ammissione
- art. 22 Partecipazione al costo del servizio
- art. 23 Assistenza Domiciliare integrata
- art. 24 Pasti a domicilio
- art. 25 Telesoccorso
- art. 25-bis criteri di priorità
- art. 25-ter modalità di accesso

### **CAPO V – SERVIZIO TRASPORTO PERSONE ANZIANE, BISOGNOSE E HANDICAPPATE**

- art. 26 Finalità del servizio trasporti anziani, bisognosi e handicappati
- art. 27 Prestazioni

### **CAPO VI – ASSISTENZA ECONOMICA PER L'ACCOGLIENZA IN STRUTTURE PROTETTE**

- art. 28 Definizione
- art. 29 Finalità
- art. 30 Domanda ed istruttoria
- art. 31 Retta a carico dell'utente
- art. 32 Concorso degli obbligati agli alimenti
- art. 33 Ammissione a beneficio

**CAPO VII – ATTIVITA' FISIOTERAPICA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE, BISOGNOSE E HANDICAPPATE**

art. 34 Definizione dell'attività fisioterapica

art. 35 Modalità di accesso al servizio

**CAPO VIII – SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI, BISOGNOSI E HANDICAPPATI**

art. 36 Definizione del patrocinio comunale

art. 37 Contribuzione economica alle spese dei partecipanti ai soggiorni climatici

**CAPO IX – CONTROLLI**

art. 38 Controlli

**CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

art. 39 Utilizzo dei dati personali

**CAPO XI - ALLEGATI**

allegato n.1 (Pag. 20) domanda accesso tariffe agevolate ai servizi socio-assistenziali

allegato n.2 (Pag. 21) integrazioni rette in Casa di riposo.

**CAPO I**

**FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

**art. 1**

**Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di QUINZANO D'OGGIO esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e dall'art.13 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998 e successive modifiche e norme.

**art. 2**

**Interventi e prestazioni**

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità – sociale, il Comune di QUINZANO D'OGGIO attiva:

- 1) un aiuto di natura economica per il “minimo vitale” rivolto a persone aventi i requisiti;
- 2) un servizio di assistenza domiciliare, gestito in convenzione;
- 3) un servizio di fornitura pasti a domicilio ad integrazione dell'assistenza domiciliare;
- 4) un servizio di telesoccorso domiciliare;
- 5) un servizio di trasporto per l'accesso alle strutture sanitarie territoriali;
- 6) una integrazione della retta di ricovero in strutture per anziani e handicappati, rivolto a soggetti aventi i requisiti;
- 7) un servizio di fisioterapia per persone anziane e handicappate;
- 8) un contributo per affidi familiari, rivolti a minori oggetto di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al successivo art. 4 del presente regolamento, possono essere concessi contributi economici e/o rimborsi sui costi dei seguenti servizi socio-educativi a domanda individuale:

- a) frequenza scuola materna;
- b) soggiorni climatici per anziani e bisognosi;

### art.3

#### **Definizione tipologia di utenza: la persona anziana, bisognosa e handicappata**

Ai sensi del presente Regolamento si considera “anziana” la persona di età pari o superiore al sessantacinquesimo anno di vita, così come propriamente definibile nella cultura dell'intervento Socio-assistenziale e pertanto destinataria di particolari attenzioni e interventi di protezione sociale.

Si considera “bisognosa” la persona senza limiti d'età in grave disagio individuale e familiare, derivante da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di salute complessive tali da non usufruire di una sufficiente autonomia personale, ai sensi dell'art.1 della legge n.328 del 3 novembre 2000.

Si considera “handicappata” ai sensi dell'art.3, comma 1 della Legge n.104 del 5 febbraio 1992, la persona senza limiti d'età che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Si intendono rivolti alle tipologie di utenza citate tutti gli interventi previsti dal presente Regolamento.

## CAPO II

### **MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI**

#### art. 4

#### **Modalità di accesso ai servizi**

Per accedere alle prestazioni previste dal presente Regolamento, gli utenti devono rivolgersi all'Ufficio Servizi sociali e presentare apposita domanda, corredata, ove previsto, dalla dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare, al fine di determinare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), secondo il modello tipo previsto dal DPCM 18/05/2001.

Tale dichiarazione ha validità annuale.

Qualora, entro il periodo di validità della predetta dichiarazione sostitutiva, la situazione economica o la composizione del nucleo familiare subiscano variazioni che possono comportare il cambio della fascia di contribuzione il richiedente la prestazione **può** presentare una nuova dichiarazione sostitutiva. **La nuova quota di partecipazione sarà determinata dall'esito del procedimento amministrativo.**

Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima nei seguenti casi:

- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare;
- presentazione della dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica o complemento. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata per iscritto dal competente Ufficio ed inviata all'interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato disporrà di 15 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o le modifiche necessarie.

**art. 5**

**Concorso degli utenti al costo dei servizi**

Al fine di corresponsabilizzare gli utenti ad una economica gestione delle risorse pubbliche, ed in conformità a quanto stabilito dall'art.63 L.R. 1/86, gli stessi sono tenuti a concorrere, in rapporto alle proprie condizioni economiche, al costo dei servizi erogati dal Comune di Quinzano d'Oglio in gestione diretta e per convenzione.

La situazione economica è calcolata secondo i principi dell'I.S.E.E. – di cui al D.Lgs. n.109 del 31/03/1998 e successive modifiche e norme, considerando reddito e patrimonio del nucleo familiare la cui composizione varia in relazione alla tipologia del servizio richiesto.

Per il costo delle prestazioni si fa riferimento a fasce di reddito che vengono determinate per ogni singolo servizio, in relazione alla situazione economica annuale del richiedente.

Dette fasce sono costruite partendo da una situazione economica iniziale (che corrisponde al minimo vitale) a cui fa riferimento una percentuale minima di contribuzione, per arrivare ad una situazione economica finale, alla quale è collegata una percentuale massima (che può anche essere pari al 100%) di contribuzione.

Le fasce di reddito sono quelle riferite al funzionamento di ogni singolo servizio.

**art. 6**

**Composizione del nucleo familiare del richiedente**

La valutazione della situazione economica degli utenti che richiedono servizi ed agevolazioni è determinata con riferimento all'intero nucleo familiare composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica (cioè tutte le persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti) e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, come da art.4 del DPR n.223 del 30 maggio 1989.

Per quanto concerne la compilazione della dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche e per eventuali casi particolari, si rimanda alle spiegazioni contenute nel DPCM n.242 del 4 aprile 2001 (G.U. n.146 del 26 giugno 2001).

In deroga a quanto sopra, per quanto concerne l'erogazione di contributi ai fini dell'integrazione di rette presso Istituti o Case di riposo e di contributi economici a tantum e ad integrazione del minimo vitale, viene tenuta in considerazione anche la situazione economica dei tenuti agli alimenti (art. 433 C.C.) come da successivo art.32 (Concorso degli obbligati tenuti agli alimenti).

**art. 7**

**Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente (ISEE)**

La situazione economica del nucleo familiare del cittadino richiedente la prestazione di servizi si ottiene sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, la situazione reddituale ed il 20% della situazione patrimoniale -come disposto dal D.Lgs. 109/98 e successive modifiche-, così come determinate dai commi seguenti.

## **SITUAZIONE REDDITUALE:**

Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro e dagli enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari relativo alle attività svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. Non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, gli assegni familiari e l'indennità di accompagnamento.
- b) I redditi agrari con riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- c) I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- d) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare composto dalle voci riportate al successivo punto B;

Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza per un ammontare massimo di Euro 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato (D.Lgs. 3 maggio 2000, n.130).

## **Situazione Patrimoniale**

Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

### **A Patrimonio immobiliare:**

Il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito.

Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva.

### **B Patrimonio mobiliare:**

- depositi e conti correnti bancari e postali,
- titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito buoni fruttiferi ed assimilati,
- azioni o quote di investimento collettivo del risparmio,
- masse patrimoniali,
- contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione,
- partecipazioni azionarie in società italiane o estere,

- partecipazioni azionarie in società non quotate- imprese

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

La consistenza del patrimonio mobiliare del nucleo familiare è calcolata prendendo a riferimento il valore complessivo dello stesso approssimato per difetto ai 500 Euro o ai suoi multipli, secondo quanto disposto dal DPCM 18/05/2001. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a Euro 15.493,71.

L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E' DEFINITO DALLA SOMMA DEI REDDITI ED E' COMBINATO CON L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE NELLA MISURA FISSA DEL VENTI PER CENTO DEI VALORI PATRIMONIALI.

L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E' CALCOLATO COME RAPPORTO TRA L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E IL PARAMETRO DESUNTO DALLA SCALA DI EQUIVALENZA DEFINITA NELLA TABELLA 2 DEL D.LGS. 109/98, COSI' COME MODIFICATO DAL D. LGS. 130/00 e di seguito riportata:

#### SCALA DI EQUIVALENZA

Numero dei componenti	Parametro
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%, invalidità per servizio o di guerra: categorie da 1 a 5.;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

#### **art. 8**

##### **Beni mobili registrabili**

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

### CAPO III

### ASSISTENZA ECONOMICA

#### art. 9

##### **Definizione di minimo vitale**

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

**Il Comune di Quinzano d'Oglio assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un nucleo familiare, l'importo annuo ISEE calcolato sul trattamento minimo della pensione INPS integrato da un patrimonio mobiliare di Euro 5.000,00 e da un patrimonio immobiliare (riferito alla casa d'abitazione) inferiore o pari alla franchigia., indicata al precedente art.7.**

#### art. 10

##### **Caratteristiche degli interventi economici**

Il Comune di Quinzano d'Oglio attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e a quello dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) il "sussidio" teso a far fronte allo stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria elargizione di somme di danaro fin quando non intervengano cause che superino questo stato;
- b) "l'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro;
- c) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo finanziario, di un bene di cui dispone il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

#### art. 11

##### **Destinatari**

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Quinzano d'Oglio.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che non sia superiore alla soglia di cui all'art.9.

#### art. 12

##### **Istruttoria della domanda**

La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è istruita dal Servizio Sociale comunale e definita entro 30 giorni.

All'occorrenza potrà essere chiesto il parere della Commissione Servizi sociali.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari da parte dell'Assistente sociale comunale.

L'Assistente sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che può essere sottoposto all'approvazione della Commissione ai Servizi sociali.

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio - sanitarie e di

gestione dell'alloggio.

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art.10.

Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

#### **art. 13**

##### **Convocazione degli obbligati a prestare gli alimenti**

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati dall'Assistente sociale, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

#### **art. 14**

##### **Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti**

Il Responsabile dell'Ufficio Servizi sociali determina l'ammontare del contributo economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a Euro 258,23 mensili e per non più di 12 mesi (fatta salva diversa valutazione motivata dell'Assistente sociale). Il sussidio potrà essere rinnovato previa rivalutazione del bisogno socio assistenziale.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a Euro 516,46 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta (fatta salva diversa valutazione motivata dell'Assistente sociale); potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

La Giunta comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio sociale comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

#### **art. 15**

##### **Motivi di esclusione**

Sono motivi di esclusione dai contributi economici per il minimo vitale e una tantum:

- **l'esistenza di un patrimonio mobiliare che abbia un valore superiore ad Euro 5.000,00,**
- **l'esistenza di un patrimonio immobiliare, esclusa la casa d'abitazione, che abbia un valore catastale superiore ad Euro 25.000,00,**
- l'esistenza di persone tenute agli alimenti (art.433 C.C.) in grado di provvedere a corrispondere gli alimenti.

**art. 16**

**Contributo a famiglie affidatarie di minori oggetto di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria**

Per le famiglie che hanno in affido un minore oggetto di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria si prevede la **corresponsione da parte del Comune di un contributo per il mantenimento dell'affidato che viene fissato in Euro 300 mensili (fatto salve eventuali indicizzazioni).**

**CAPO IV**

**ASSISTENZA DOMICILIARE**

**art. 17**

**Definizione**

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità, comprese le persone handicappate.

**art. 18**

**Finalità**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona avente diritto ai sensi dell'art. 17 nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

**art. 19**

**Prestazioni**

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- e) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'Assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dei soggetti di cui all'art. 17.

**art. 20**

**Ammissione al servizio**

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dall'Assistente sociale che ha istruito il caso.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli art. 4 e seguenti del presente regolamento.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

**art. 21**

**Criteri di ammissione**

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale;
- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;
- 4) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

**art. 22**

**Partecipazione al costo del servizio**

I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano, come segue, al costo del servizio, per ogni ora prestata, come riportato di seguito:

MINIMO VITALE	0
PRIMA FASCIA	20%
SECONDA FASCIA	25%
TERZA FASCIA	30%
QUARTA FASCIA	40%
QUINTA FASCIA	50%
SESTA FASCIA	60%
SETTIMA FASCIA	70%
OTTAVA FASCIA	80%
DALL'OTTAVA IN POI	100%

**Ad integrazione della dichiarazione sostitutiva unica ISEE vengono richieste le autocertificazioni dei redditi e delle rendite non fiscalmente imponibili come da allegato n.1 al presente Regolamento. Le risultanze verranno tenute in considerazione nella misura unica del 25%.**

**art. 23**

**Assistenza Domiciliare integrata**

L'Assistenza Domiciliare Integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio - assistenziale e sanitario erogate a domicilio di anziani non autosufficienti e di portatori di handicap.

Quando l'Unità di Valutazione Geriatrica o il Nucleo Servizio Handicap del Distretto Socio sanitario di base dell'ASL ammetta al servizio l'utente, il Comune provvederà ad attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare anche in deroga ai criteri di cui all'art. 20, previa determinazione della quota di contribuzione e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate in sede di bilancio.

**art. 24**

**Pasti a domicilio**

Il Comune attiva un servizio di consegna pasti a domicilio.

La finalità di questo servizio, facente parte dell'assistenza domiciliare integrata è quella di contribuire al mantenimento dell'autonomia globale nella persona anziana incrementando il suo grado di autosufficienza.

La richiesta è istruita dall'Assistente sociale e l'ammissione al servizio è disposta con atto in cui è anche indicato il corrispettivo della prestazione.

I soggetti che beneficiano del servizio pasti a domicilio partecipano al costo del servizio, per ogni pasto consegnato, come riportato di seguito:

MINIMO VITALE	30%
<b>1^ FASCIA</b>	<b>40%</b>
<b>2^ FASCIA</b>	<b>50%</b>
<b>3^ FASCIA</b>	<b>70%</b>
<b>4^ FASCIA</b>	<b>80%</b>
<b>5^ FASCIA</b>	<b>90%</b>
<b>6^ FASCIA E OLTRE</b>	<b>100%</b>

**Ad integrazione della dichiarazione sostitutiva unica ISEE vengono richieste le autocertificazioni dei redditi e delle rendite non fiscalmente imponibili come da allegato n.1 al presente Regolamento. Le risultanze verranno tenute in considerazione nella misura unica del 25%.**

**art. 25**

**Telesoccorso**

Il telesoccorso si propone, nell'ambito dei servizi a sostegno del singolo e del nucleo familiare, di contribuire a ridurre il ricorso al ricovero in strutture socio-assistenziali o sanitarie tutelando in tal modo il diritto di ogni persona "alla permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale" (art.2 e 73 L.R. 1/86).

Il servizio di T.S. si integra con i servizi della rete assistenziale, contribuendo alla definizione ed al potenziamento della rete dei servizi rivolti in particolare agli anziani e generalmente alle persone in stato di bisogno.

Il servizio di T.S. è gestito tramite apposita convenzione ed è rivolto a coloro che per peculiari eventi sanitari sono compromessi nella personale autonomia ed autosufficienza.

**art.25-bis**

**Telesoccorso: criteri di priorità**

Per l'accesso al servizio, in caso di eccedenza di richieste, vengono privilegiati i soggetti:

- più anziani che vivono soli (o in coppia isolata dal contesto parentale),
- dichiarati a rischio dal punto di vista sanitario da parte della competente Unità di valutazione geriatrica,
- più volte ricoverati in presidi ospedalieri negli ultimi tre anni,
- che hanno già richiesto ospitalità presso strutture socio-assistenziali o sanitarie e sono in attesa di ricovero,
- che chiedono di essere dimessi da strutture socio-sanitarie per essere assistiti nel proprio domicilio dal servizio assistenza domiciliare.

**art.25-ter**

**Telesoccorso: modalità di accesso**

I riferimenti territoriali e logistici per l'accesso al servizio di T.S. sono:

- il servizio sociale comunale,
- gli operatori del competente distretto socio-sanitario ASL limitatamente alla segnalazione di bisogno.

Per coloro che si trovino in situazione economica al di sotto della soglia del minimo vitale il servizio è gratuito.

Negli altri casi è a pagamento completo o compartecipato da parte dell'utenza, secondo i criteri applicati per il Servizio di Assistenza domiciliare.

Per valutare la situazione economica si fa riferimento a quanto previsto negli artt.4 e seguenti del presente Regolamento. Per la determinazione del costo del servizio, si rimanda ad apposita convenzione.

Per la partecipazione al costo del servizio si applicano le fasce utilizzate per gli utenti dell'assistenza domiciliare (art.22), essendo un servizio complementare, mediante le percentuali sottoindicate:

MINIMO VITALE	0
PRIMA FASCIA	30% del costo mensile convenzionato
SECONDA FASCIA	35% del costo mensile convenzionato
TERZA FASCIA	45% del costo mensile convenzionato
QUARTA FASCIA	50% del costo mensile convenzionato
QUINTA FASCIA	65% del costo mensile convenzionato
SESTA FASCIA	80% del costo mensile convenzionato
SETTIMA FASCIA E OLTRE	100% del costo mensile convenzionato

**CAPO V**

**SERVIZIO TRASPORTI PERSONE ANZIANE BISOGNOSE E HANDICAPPATE**

**art.26**

**Finalità del servizio trasporti anziani bisognosi e handicappati**

Il Comune ha la facoltà di organizzare un servizio trasporti regolamentato con appositi atti formali a favore di persone anziane richiedenti, bisognose e handicappate allo scopo di facilitare l'accesso alle strutture sanitarie, sia ospedaliere che ambulatoriali.

**art.27**

**Prestazioni**

Il servizio è destinato esclusivamente a persone impedite e/o comunque impossibilitate a recarsi autonomamente presso strutture adatte a fornire cure sanitarie, terapie riabilitative e controlli.

Il trasporto può essere assicurato mediante l'utilizzo di mezzi Comunali e svolto tramite gli Obiettori di coscienza in forza al Comune di Quinzano d'Oglio.

**CAPO VI**

**ASSISTENZA ECONOMICA PER L'ACCOGLIENZA IN STRUTTURE PROTETTE**

**art. 28**

**Definizione**

Per assistenza economica per l'accoglienza in strutture protette si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di coloro che siano inseriti nella rete dei servizi socio – sanitari (Centro diurno integrato, Residenza sanitaria assistenziale, Ricovero di sollievo), con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata già regolamentata con l'art. 23.

L'assistenza economica ha luogo solo nel caso in cui la persona, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

**art. 29**

**Finalità**

L'assistenza economica ha lo scopo di garantire all'utente non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

**art. 30**

**Domanda ed istruttoria**

Per poter beneficiare dell'assistenza economica l'utente o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art. 4 e seguenti del presente regolamento.

Per avere diritto all'assistenza economica occorre essere residenti anagraficamente nel Comune almeno per il periodo previsto dall'art. 154 del T.U. 18/6/1931 n. 773 e dall'art. 279 del R.D. 6/5/1940 n. 635 e successive modifiche che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'utente sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

**art. 31**

**Retta a carico dell'utente**

L'utente è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- a. l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b. l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) salva una franchigia di Euro 5.164,57;
- c. il patrimonio immobiliare per l'importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d. i beni mobili.

**Nel caso in cui l'utente avesse in precedenza proceduto a donazioni in favore di terzi si specifica che, secondo quanto disposto dall'art.437 C.C., il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, fino ad un importo massimo, pari al valore della donazione ricevuta.**

**art. 32**

**Concorso degli obbligati agli alimenti**

**Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 13, (Convocazione degli obbligati per gli effetti dell'art.433 C.C.).**

**In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'utente, nella misura stabilita nella tabella di calcolo per i tenuti agli alimenti, di seguito riportata, sulla base della tabella di definizione della quota mensile a carico degli obbligati, facente parte integrante del presente Regolamento (Allegato n.2).**

TABELLA DI CALCOLO PER I TENUTI AGLI ALIMENTI:

I Reddito mensile al netto del Minimo tabellare ISEE:	Contributo mensile alla retta: nessun contributo
II Fino a € 150	Contributo 0
III Fino a € 200	€ 10 + 10% su parte eccedente
IV Fino a € 300	€ 15 + 15% su parte eccedente
V Fino a € 500	€ 30 + 20% su parte eccedente
VI Fino a € 750	€ 70 + 25% su parte eccedente
VII Oltre € 750	€ 130+ 30% su parte eccedente

Il contributo così determinato si intende annuale.

**La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art.4 e seguenti del presente Regolamento (determinazione dell'ISEE).**

**art. 33**

**Ammissione a beneficio**

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'utente e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal Servizio sociale comunale.

**CAPO VII**

**ATTIVITA' FISIOTERAPICA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE BISOGNOSE E  
HANDICAPPATE**

**art.34**

**Definizione dell'attività fisioterapica**

L'attività fisioterapica, gestita in forma convenzionata fra il Comune di Quinzano d'Oglio e la locale Casa di riposo, è rivolta ad utenti residenti sul territorio comunale: anziani ultrasessantacinquenni ed eccezionalmente persone di età inferiore, in particolare se portatori di handicap, unicamente se in condizione di solitudine e di bisogno. Il servizio verrà svolto compatibilmente con le risorse umane e materiali a disposizione e potrà essere richiesto unicamente presso il Servizio sociale comunale.

**art.35**

**Modalità di accesso al servizio**

Gli utenti vengono segnalati al Servizio Sociale comunale dai Medici di famiglia, tramite apposita modulistica, previa eventuale e prescrivibile visita fisiatrica di approfondimento.

Gli utenti vengono inseriti in apposito elenco da trasmettere alla locale Casa di riposo a cura del Servizio Sociale comunale.

La suddetta Casa di riposo permette l'utilizzo della palestra sita all'interno della struttura e del proprio personale dipendente qualificato per la realizzazione del servizio.

**CAPO VIII**

**SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI BISOGNOSI E HANDICAPPATI**

**art.36**

**Definizione del patrocinio comunale**

Il servizio viene patrocinato per garantire occasioni di svago, di socializzazione e aggregazione comunitaria degli utenti al fine del mantenimento della propria condizione di salute psico-fisica.

Il servizio si rivolge in modo particolare a persone anziane comprese nella fascia di età che va dai 65 anni in su, sia donne che uomini, ed eccezionalmente ad individui non compresi nelle suddette fasce che per motivi di salute necessitano di cure climatiche, specialmente se portatori di handicap.

L'Amministrazione comunale in qualità di patrocinante dei soggiorni, tramite il proprio ufficio Servizi sociali si riserva la valutazione delle domande di partecipazione di contributo economico per il rimborso delle spese sostenute dai partecipanti secondo i criteri enunciati al successivo art.37.

Ad individui soli viene applicata una riduzione del 10% sulla percentuale a loro carico.

**art.37**

**Contribuzione economica alle spese dei partecipanti ai soggiorni climatici**

Le percentuali di compartecipazione, redditi ISEE, degli utenti che inoltrano domanda di contributo all'Amministrazione comunale sono le seguenti:

Reddito pari o inferiore al minimo vitale	0
1^ fascia	60% del costo del soggiorno
2^ fascia	70% del costo del soggiorno
3^ fascia	80% del costo del soggiorno
4^ fascia	90% del costo del soggiorno
5^ fascia	100% del costo del soggiorno

**Ad integrazione della dichiarazione sostitutiva unica ISEE vengono richieste le autocertificazioni dei redditi e delle rendite non fiscalmente imponibili come da allegato n.1 al presente Regolamento. Le risultanze verranno tenute in considerazione nella misura unica del 25%.**

**CAPO IX**

**Art.38**

**Controlli**

Il Comune attiva controlli formali sulle autodichiarazioni seguendo le successive linee guida:

si individuano due tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto dell'autodichiarazioni e del provvedimento finale conseguente:

- a) Controllo a campione su un numero determinato di autodichiarazioni, da attivarsi periodicamente,
- b) Controlli su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.

L'attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.

I controlli possono essere effettuati in via diretta, mediante collegamento informatico o per controllo personale, per dati in possesso di altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati/archivi di altri servizi del Comune.

Sia le altre Amministrazioni, come gli altri servizi del Comune, sono tenuti a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell'aggiornamento.

I casi di inadempienza devono essere segnalati al Responsabile di servizio, che si attiverà per risolvere eventuali difficoltà.

I controlli a campione sono attivati per tipologia di beneficio, in misura non inferiore al 5% dei beneficiari. La dimensione del campione può essere elevata. Verranno controllate tutte le dichiarazioni attestanti la condizione di "minimo vitale".

Rientrano nella definizione del campione anche i controlli eseguiti nei casi in cui insorga un "ragionevole

dubbio” sulla veridicità della dichiarazione, cioè:

- se le affermazioni del dichiarante sono contraddittorie, inattendibili o lacunose,
- in relazione al comportamento di fatto tenuto dal dichiarante.

Il criterio per la scelta del campione da sottoporre a verifica è stabilito dal Responsabile del servizio competente, nell'ambito delle presenti linee guida, con cadenza semestrale. L'esito dei controlli eseguiti dovrà essere comunicato e pubblicizzato secondo le modalità di legge.

Per accelerare i tempi, il Responsabile di servizio può richiedere la documentazione necessaria e posseduta dal dichiarante la DSU in uno spirito di reciproca collaborazione.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica) il competente Settore comunale adotta ogni misura utile per sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta per l'ottemperanza dell'art.4, comma 8, D.Lgs 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **art.39**

#### **Utilizzo dei dati personali**

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO  
Ufficio Servizi sociali

(allegato n. 1)

DOMANDA ACCESSO TARIFFE AGEVOLATE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (ALLEGA I.S.E.E)

AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE  
Di Quinzano d'Oglio

I...sottoscritt.....nat.....il.....a...  
.....residente in Quinzano d'Oglio via.....  
n..... Telefono.....;

fa ISTANZA per sé o per il proprio familiare sig/a.....per  
l'accesso ai seguenti servizi a tariffa agevolata o contribuzioni/benefici economici:

- assistenza domiciliare,
- pasto a domicilio,
- contributo economico,
- contributo economico ad integrazione della retta di ricovero,
- agevolazione retta Micronido o Scuola materna,
- rimborsi sui costi sostenuti per soggiorni climatici patrocinati dall'amm.ne Comunale,
- servizio di telesoccorso domiciliare,

A tal fine dichiara

che la situazione economica del proprio nucleo familiare è indicata nell'allegata dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del T.U. 445/2000 ed in relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 109/98 come modificato dal D. Lgs. n.130/00 e successive modifiche ed integrazioni;

Dichiara, altresì, che i componenti il proprio nucleo familiare risultano essere titolari dei seguenti redditi e rendite non fiscalmente imponibili:

Pensione/assegno sociale pari a	€ _____	annuale
Indennità di accompagnamento pari a	€ _____	annuale
Rendita vitalizia INAIL pari a	€ _____	annuale
L'assegno di maternità pari a	€ _____	annuale
L'assegno di maternità l.n.448/98	€ _____	annuale
L'assegno ai nuclei familiari numerosi	€ _____	annuale
Borse di studio Regioni/Università/altro	€ _____	annuale
Pensioni di guerra	€ _____	annuale
Pensione privilegiata corrisposta ai militari di leva	€ _____	annuale
Altre pensioni a ciechi, sordomuti ed invalidi civili	€ _____	annuale
Sussidi a favore degli hanseniani	€ _____	annuale
Assegni percepiti dal coniuge per il mantenimento dei figli	€ _____	annuale
Altri benefici economici	€ _____	

I...sottoscritt....., preso atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96, acconsente al trattamento dei dati sensibili ai sensi dell'art.22 della stessa legge e dei dati personali sui componenti del proprio nucleo familiare riportati nella presente e nell'allegata dichiarazione sostitutiva.

Quinzano d'Oglio,

FIRMA

(Allegato n. 2)

INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO

DEFINIZIONE DELLA QUOTA DEI TENUTI AGLI ALIMENTI  
(Cod. Civ. art.433)

Sig. \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

DETERMINAZIONE MINIMO VITALE

- a) Reddito ISEE: \_\_\_\_\_
- b) Minimo regolamentare ISEE: € 5.610,34
- c) Quota per il calcolo alimenti (a-b) € \_\_\_\_\_

CALCOLO ALIMENTI

Reddito mensile (c: 12) € \_\_\_\_\_

Livello di calcolo (tab. art.32 reg. Com.); da I a VII:

Fino a € \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ % su parte eccedente

Parte eccedente mensile = € \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ % = € \_\_\_\_\_

€ \_\_\_\_\_ +  
€ \_\_\_\_\_ =

- d) Quota mensile di integrazione a carico del familiare € \_\_\_\_\_

TOTALE INTEGRAZIONE ANNUA (D x 12) = € \_\_\_\_\_